Comune di Fossano (Cuneo)

MODIFICAZIONE NON COSTITUENTE VARIANTE N. 16 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, LETT. H), PUNTO 3), DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. – AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DELL'AREA ESTRATTIVA AE IN LOCALITÀ CASCINA COLOMBERO – FRAZIONE SAN SEBASTIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64

Seduta del 28 settembre 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, nella consueta sala consiliare del Palazzo Comunale ed in modalità telematica con la piattaforma GoToMeeting, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Fossano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11538 del 3 giugno 2009, pubblicata sul B.U.R.P. in data 11 giugno 2009, e successivamente modificato mediante varianti e modificazioni non costituenti variante regolarmente approvate;
- che il vigente P.R.G.C. individua, nella porzione sud-occidentale del territorio comunale, in località Cascina Colombero – Frazione San Sebastiano, un'area destinata ad attività estrattiva, ricompresa nelle tavole di Piano tra le "Aree per attrezzature ed impianti speciali" – AE di cui all'art. 36 c. 6 delle NTA;
- che nell'ambito sopra indicato si è svolta in passato attività estrattiva, autorizzata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6 febbraio 1997;
- che, successivamente, con Determinazione della Provincia di Cuneo n. 2 dell'11 gennaio 2006, i terreni interessati sono stati oggetto di svincolo, con conseguente cessazione delle condizioni che avevano determinato la precedente individuazione urbanistica dell'area quale ambito destinato ad attività estrattiva;
- che, a seguito del venir meno dell'attività estrattiva e della conseguente modificazione dello stato dei luoghi e del contesto territoriale di riferimento, si rende necessario procedere all'aggiornamento della rappresentazione cartografica del P.R.G.C., eliminando dalla medesima la destinazione urbanistica "AE" relativa ai terreni interessati e riconducendoli alla destinazione agricola prevista dal vigente strumento urbanistico per il territorio circostante;
- che la necessità di procedere a tale aggiornamento è stata altresì evidenziata con richiesta pervenuta al Comune di Fossano in data 18 marzo 2026 da parte del proprietario dei terreni;
- che i terreni interessati dalla modificazione sono individuati al Catasto Terreni del Comune di Fossano al Foglio n. 104, mappali nn. 104, 166, 19, 20, 21, 22, 48, 49, 52, 53 e 68;
- che la modificazione interessa la Tavola 1D – Zonizzazione del territorio comunale – scala 1:10.000 del P.R.G.C. vigente;
- che la modifica proposta consiste nell'aggiornamento della cartografia di piano mediante eliminazione della classificazione "AE" sui terreni sopra individuati e nella loro ricomprensione nella destinazione agricola, senza introdurre nuove previsioni insediative o nuove destinazioni urbanistiche di carattere produttivo, commerciale o terziario;
- che, pertanto, la modificazione non determina incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C., né incremento delle superfici destinate ad attività produttive, commerciali, terziarie, né di quelle destinate agli impianti e attrezzature speciali in quanto le cave non sono ricomprese nel relativo dato di superficie afferente la scheda quantitativa dei dati urbani del PRGC; Considerato:

- che l’art. 17, comma 12, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. stabilisce che non costituiscono varianti al P.R.G. determinate modificazioni dello stesso;
- che, in particolare, l’art. 17, comma 12, lett. h), punto 3), della medesima legge regionale ricomprende tra le modificazioni non costituenti variante gli “aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento di mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili”;
- che il comma 6 dell’art. 36 delle NTA del P.R.G.C. prevede che al temine del periodo dell’attività estrattiva autorizzata, la destinazione d’uso ai fini del Piano Regolatore sarà area agricola normale, con modifica di aggiornamento cartografico non costituente variante al P.R.G.C.;
- che la cessazione dell’attività estrattiva e il conseguente venir meno della situazione territoriale che aveva determinato l’individuazione dell’ambito quale area per attività estrattiva costituiscono un mutamento oggettivo del contesto di riferimento del P.R.G.C.;
- che gli effetti urbanistici del suddetto mutamento sono chiaramente individuabili nella necessità di aggiornare la rappresentazione cartografica del Piano, eliminando la classificazione “AE” e ricomprendendo i terreni interessati nella destinazione agricola;
- che la modificazione proposta non comporta una nuova scelta pianificatoria sostanziale, ma costituisce aggiornamento della cartografia del P.R.G.C. conseguente al mutamento oggettivo del contesto territoriale di riferimento;
- che la modificazione non comporta variazioni nel rapporto tra capacità insediativa residenziale e aree destinate ai pubblici servizi;
- che la modificazione non determina incremento della capacità insediativa residenziale, né incremento della dotazione complessiva di aree destinate a servizi pubblici;
- che la modificazione non comporta incremento della capacità insediativa né introduzione di nuove previsioni edificatorie rispetto al P.R.G.C. vigente; - che, come illustrato nell’apposita relazione tecnica, la modificazione risulta coerente con il quadro pianificatorio sovraordinato e compatibile con il Piano Paesaggistico Regionale;
- che, trattandosi di modificazione non costituente variante ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 56/1977 e s.m.i., la stessa non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica previste per le varianti urbanistiche;
Dato atto:
- che gli elaborati tecnici relativi alla presente modificazione sono stati predisposti dallo Studio Tau&Temi di Cuneo, incaricato dal soggetto interessato, e sono stati sottoposti all’istruttoria e alle verifiche di competenza del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio;
- che il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio al quale competono, nell’ambito delle proprie attribuzioni, la responsabilità dell’istruttoria e gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo;
- che gli elaborati che costituiscono la modificazione in oggetto, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sono i seguenti: 1. Relazione illustrativa e verifica di compatibilità delle previsioni di variante con il P.P.R.;
2. Estratti della Tavola D (scala 1:10.000) stato di fatto e progetto del P.R.G.C. vigente;
- che gli elaborati sopra indicati individuano puntualmente l’ambito oggetto della modificazione e consentono di verificare la corrispondenza tra lo stato urbanistico vigente e quello risultante a seguito dell’aggiornamento cartografico; Visti:
- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 17, comma 12, lett. h), punto 3), e comma 13;
- il Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con D.G.R. n. 50-11538 del 3 giugno 2009 e successive modificazioni e varianti;
- il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.G.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Sentita la II Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica: Edilizia – Viabilità – Lavori Pubblici – Ambiente", riunitasi in data 21 settembre 2026; Uditi gli interventi dei Consiglieri, come riportati nel verbale della seduta; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di assumere, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lett. h), punto 3), della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., la modificazione non costituente variante al P.R.G.C. vigente, consistente nell'aggiornamento della cartografia relativa all'area per attività estrattiva "AE" sita in località Cascina Colombero – Frazione San Sebastiano.
3. Di modificare la Tavola 1D – Zonizzazione del territorio comunale – scala 1:10.000 del P.R.G.C. vigente, eliminando la classificazione "AE" relativa ai terreni individuati al Catasto Terreni del Comune di Fossano al Foglio n. 104, mappali nn. 104, 166, 19, 20, 21, 22, 48, 49, 52, 53 e 68, e ricomprendendo gli stessi nella destinazione agricola prevista dal vigente P.R.G.C. per il territorio circostante.
4. Di dare atto che la modificazione di cui al precedente punto è conseguente al mutamento oggettivo del contesto territoriale di riferimento determinato dal venir meno dell'attività estrattiva e dal successivo svincolo dei terreni, come documentato dagli atti richiamati in premessa, in adempimento alle disposizioni del comma 6 dell'art. 36 delle NTA del P.R.G.C..
5. Di dare atto che la modificazione non costituisce variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lett. h), punto 3), della L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto consiste nell'aggiornamento degli elaborati cartografici necessario a recepire un mutamento oggettivo del contesto di riferimento del Piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche sono chiaramente deducibili.
6. Di dare atto che la modificazione non comporta incremento della capacità insediativa residenziale, non introduce nuove capacità edificatorie e non determina incremento delle superfici destinate ad attività produttive, commerciali o terziarie, né di quelle destinate agli impianti e attrezzature speciali in quanto le cave non sono ricomprese nel relativo dato di superficie afferente la scheda quantitativa dei dati urbani del P.R.G.C..
7. Di dare atto che la modificazione non comporta variazioni nel rapporto tra capacità insediativa residenziale e aree destinate ai pubblici servizi, né variazioni della dotazione complessiva di aree destinate a servizi pubblici prevista dal P.R.G.C. vigente.
8. Di dare atto che, come documentato nella relazione illustrativa allegata, la modificazione risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati e, in particolare, con il Piano Paesaggistico Regionale.
9. Di dare atto che, trattandosi di modificazione non costituente variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/1977 e s.m.i., la stessa non è soggetta alle procedure di VAS previste per le varianti urbanistiche.
10. Di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i seguenti elaborati:
1. Relazione illustrativa e verifica di compatibilità delle previsioni di variante con il P.P.R. 2. Estratti della Tavola D (scala 1:10.000) stato di fatto e progetto del P.R.G.C. vigente.
11. Di dare mandato al competente Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione e, in particolare, alla trasmissione della stessa alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo, unitamente all'aggiornamento della cartografia del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 13, della L.R. 56/1977 e s.m.i..

12. Di dare atto che il competente Dipartimento provvederà all’aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C. pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
13. Di dare atto che agli obblighi di pubblicazione e trasparenza derivanti dal presente provvedimento si provvederà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente in materia, mediante pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’Albo Pretorio on line e, ove previsto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; Riconosciuta l'urgenza di provvedere; Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.